

18501/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Medici  
specializzandi,  
giurisdizione

R.G.N. 23494/2007

Cron. 18501

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Rep. 5553
- Dott. SALVATORE SENESE - Presidente di sezione - Ud. 09/06/2009
- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di sezione - PU
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI SETTIMI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. FILIPPO CURCURUTO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23494-2007 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA,  
in persona del Ministro pro-tempore, UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI BARI, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,  
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li  
rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -



2009

682

**contro**

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato giusta delega in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 822/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Bari, rigettando gli appelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'Università di Bari, ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda di Domenico Andreucci, Renato Carone, Tamasz Csernyosy e Giuseppe Dargatzis volta ad ottenere la condanna del Ministero e dell'Università al pagamento in favore di ciascuno di essi di una determinata somma a titolo di borsa di studio per l'avvenuta frequentazione nel corso di specializzazione medica in odontostomatologia.

Nel pervenire a tale decisione la Corte ha innanzitutto rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellanti, osservando che la domanda aveva ad oggetto il diritto alla percezione del corrispettivo previsto dal decreto legislativo 257/1991, in attuazione delle direttive comunitarie, sul quale non potevano incidere i provvedimenti del rettore dell'Università di Bari, con i quali, in conformità alla soppressione ministeriale delle scuole di specializzazione mediche, riviniente dalla direttiva comunitaria 16/1993, era stato prorogato per l'anno accademico 1994 allora in corso, il corso di specializzazione medica in odontologia, già bandito, escludendo però il diritto alla borsa di studio previsto dal citato decreto legislativo.

La Corte ha inoltre messo in rilievo che non era controverso ed era altresì documentalmente provato che tutti gli attori avevano partecipato al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in odontostomatologia per l'anno accademico 1993 / 1994, da essi poi regolarmente frequentata, con conseguimento della specializzazione nel 1996, senza peraltro percepire la borsa di studio. Quindi non aveva fondamento l'eccezione delle parti appellanti secondo cui gli attori non avevano provato di aver svolto in modo conforme alla normativa di riferimento la prestazione ivi prevista. D'altra parte, nel momento in cui il decreto rettorale, preso atto dell'intervenuto depennamento della scuola di specializzazione in oggetto da quelle autorizzate in sede ministeriale onde attuare la direttiva comunitaria circa la specifica formazione autonoma della professione di dentista, stabiliva tuttavia di mantenerla in funzione nell'ambito temporale in corso, non poteva escludere il beneficio della borsa di studio, contemplato esplicitamente dal cit. decreto legislativo 257/91.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Università degli studi di Bari chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso per quattro motivi.

Gli intimati resistono con controricorso ed hanno anche depositato memoria.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, corredato da pertinente quesito, è denunziato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Si sostiene che la controversia sarebbe devoluta alla cognizione del giudice amministrativo riguardando una pretesa anteriore al 30 giugno 1998 ed attenendo indiscutibilmente ad un "servizio pubblico" quale la formazione di medici specialisti ad opera delle Università.

La giurisprudenza di queste Sezioni unite è orientata a ritenere che la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione (nella specie, a partire dal 1990), chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva 82/76/CEE) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257) -, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che - come riconosciuto dalla Corte di giustizia di Lussemburgo - le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad una adeguata remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo, laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta discrezionale della P.A., non sarebbe idonea ad assicurare una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario. Né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potrebbe fondarsi sull'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, di novellazione dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici (Cass. Sez. Un. 2203/2005; conf. 2007/24665).

Poiché non vi sono ragioni per disattendere tale indirizzo il primo motivo di ricorso è infondato.

Con il secondo motivo di ricorso, anch'esso corredato da pertinente quesito, è denunciato difetto di legittimazione passiva dell'Università di Bari; violazione e falsa applicazione della legge 268/1989; dell'articolo 20 del D.P.R. 162/82; dell'articolo 75 del d.lgs 382 / 80; del decreto legislativo 257/1991.

Si sostiene che non avendo le Università alcun obbligo di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie, all'Ateneo ricorrente non poteva essere ascritta alcuna responsabilità per il pagamento delle somme richieste dagli attuali controricorrenti.

Con il terzo motivo di ricorso, corredato del pari da pertinente quesito, è denunciato difetto di legittimazione passiva del Ministero ricorrente; violazione dei principi generali inerenti all'attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato membro.

Si sostiene che, non competendo ai singoli Ministeri l'attuazione della normativa comunitaria in relazione all'approvazione delle necessarie leggi di recepimento, unico legittimato passivo sarebbe il solo Governo italiano nella sua unicità, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente .

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di attribuzione di borse di studio post universitarie a favore di laureati in medicina ammessi alla frequenza di un corso di specializzazione, l'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 257 del 1991, pone a carico del Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, l'assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali compete, ai sensi del secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Ne consegue che sia i Ministeri che l'Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna ( Cass. 18 giugno 2008, n. 16507).

Sulla base di tale principio, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono infondati.

Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della direttiva CEE 76 / 82; del decreto legislativo 257 /1991; decreto legislativo 368 / 1999, con particolare riferimento gli articoli 39,41 e 46; dell'articolo 6 della legge 428 del 1990; dell'articolo 1, comma 33, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; dell'articolo 36 Cost.; dell'articolo 2070 codice civile.

Si sostiene che le affermazioni della sentenza impugnata in punto di responsabilità per il pagamento della borsa di studio sarebbero evidentemente erranee, in quanto fondate sull'inesatto presupposto che il rapporto del medico specializzando sia configurabile come rapporto di lavoro.

Si sostiene, inoltre, che sebbene le norme della direttiva comunitaria in materia stabiliscano per gli Stati membri l'obbligo, sufficientemente preciso e incondizionato, di retribuire i periodi di formazione specialistica dei medici, esse non recano alcuna definizione di remunerazione adeguata né dei metodi per stabilirla, sicché il giudice nazionale non potrebbe né stabilire quale Amministrazione dello Stato sia tenuta al versamento della remunerazione adeguata né determinare l'importo di quest'ultima.

Dall' insieme di tali premesse deriverebbe l'impossibilità di ricorrere ai parametri contrattuali usualmente applicati per l'individuazione dell'equa retribuzione e di valutare la congruità della borsa di studio rispetto alla quantità e qualità della prestazione degli specializzandi, tale valutazione di adeguatezza essendo stata già effettuata in sede legislativa.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Anzitutto esso si fonda sull'inesatta premessa, che la sentenza impugnata abbia ricondotto il rapporto del quale era chiamata a giudicare nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, mentre essa non contiene alcuna affermazione in tal senso.

Quanto alla individuazione del debitore della prestazione controversa valgono le considerazioni fatte nell'esame congiunto del secondo e del terzo motivo.

Infine, non può porsi un problema di adeguatezza della remunerazione, perché, nella fattispecie, come risulta dalla sentenza impugnata, gli attuali controricorrenti, pur avendo frequentato la scuola di specializzazione, non hanno ricevuto alcuna borsa di studio e la Corte di merito ha riconosciuto loro il beneficio previsto dal D.Lgs. 1991/ 257, ossia quello ritenuto congruo dal legislatore nazionale.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna la parte ricorrente al pagamento le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in € 200 oltre ad € 7500 per onorari, nonché IVA, CPA e spese generali.

Roma 9 giugno 2009

Filippo Curcuruto est.

Vincenzo Carbone Presidente

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi 20 AGO 2009  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista